



Fondazione

Paolo Torriani

per minorenni

# STATUTO

# STATUTO DELLA FONDAZIONE PAOLO TORRIANI PER MINORENNI

## **Art. 1 Denominazione**

Sotto la denominazione "Fondazione Paolo Torriani per minorenni" si costituisce, in conformità al testamento olografo di data 10 maggio 1906 del defunto Paolo Torriani, qdm Carlo, già in Mendrisio, con ultimo domicilio in Milano e in relazione alle risoluzioni del 25 novembre 1958 e del 9 luglio 1970 del Consiglio di Stato della Repubblica del Cantone Ticino, una Fondazione retta dai presenti statuti e degli artt. 80 e segg. del Codice Civile Svizzero.

## **Art. 2 Sede**

La Fondazione ha la sua sede a Mendrisio.

## **Art. 3 Durata**

La Fondazione ha durata illimitata e la sua attività iniziò alla data di iscrizione della stessa a Registro di Commercio.

## **Art. 4 Scopo**

La Fondazione ha lo scopo di istituire e gestire delle strutture e dei servizi educativi a favore di minorenni bisognosi di assistenza.

La Fondazione si occupa dei casi considerati dalle leggi e dai regolamenti cantonali e federali, provenienti da famiglie impossibilitate o incapaci di dare loro la protezione e le cure necessarie.

La Fondazione si occuperà principalmente delle persone domiciliate nel distretto di Mendrisio e, consentendo le circostanze, di minorenni di tutto il Cantone Ticino e della Svizzera.

Per il Consiglio di Fondazione:

The image shows three handwritten signatures in blue ink, written over the text "Per il Consiglio di Fondazione:". The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

## **Art. 5 Patrimonio**

Il patrimonio iniziale della Fondazione è quello lasciato dal defunto Paolo Torriani, qdm Carlo, comprensivo dei frutti maturati.

Per conseguire il suo scopo, la Fondazione potrà disporre, oltre che del patrimonio e del suo reddito, dei sussidi federali, cantonali e comunali e dell'elargizione degli enti pubblici e privati.

## **Art. 6 Il Consiglio di Fondazione**

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Fondazione, composto da 6 a 9 membri nominati per un periodo di 4 anni, sempre rieleggibili.

Il Municipio di Mendrisio provvederà alla nomina di 5 membri entro 3 mesi dalle elezioni legislative quadriennali, mentre il Consiglio di Stato e della Repubblica e Cantone Ticino nominerà il sesto membro contestualmente alle elezioni dei membri comunali.

L'eventuale nomina degli ulteriori membri avviene per cooptazione da parte del Consiglio di Fondazione scegliendoli tra persone utili al perseguimento dello scopo della Fondazione o che abbiano una esperienza specifica nel settore sociale o che possano fungere da collegamento con autorità esterne.

Anche la carica dei membri cooptati avrà una durata di 4 anni e dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio, ma almeno da 4 membri.

La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica, riservato il rimborso delle spese vive.

## **Art. 7 Organizzazione del Consiglio di Fondazione**


Il Consiglio di Fondazione viene convocato dal Presidente ogni qualvolta ciò sia necessario e delibera validamente quando sono presenti la maggioranza dei membri che lo compongono: in caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

Il Consiglio sceglie al proprio interno e tra i membri nominati dal Municipio il Presidente e il Vice-Presidente, nonché un segretario; quest'ultimo può essere persona estranea al Consiglio.

## **Art. 8 Competenze del Consiglio di Fondazione**

**8.1** Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente

Per il Consiglio di Fondazione:



delegati ad altri organi. In particolare il Consiglio di Fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:

- direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;
- definizione dei diritti di firma e rappresentanza della Fondazione
- elezione di membri cooptati del Consiglio di Fondazione;
- nomina dell'Organo di revisione;
- approvazione del rendiconto annuale.

**8.2** Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio stesso il quale dovrà far pervenire la relativa notifica all'autorità di vigilanza competente.

**8.3** Il Consiglio di fondazione ha facoltà, fatto salvo l'art. 8.1, di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze.

### **Art. 9 Ufficio di revisione**

Il Consiglio di Fondazione nomina un revisore, ossia una persona fisica o una persona giuridica con le qualifiche di Legge, per la verifica dei propri conti.

Il revisore ha sempre accesso alla contabilità della Fondazione, ai documenti giustificativi della stessa e presenta ogni anno un rapporto di revisione sull'esercizio annuo e sullo stato di patrimonio della Fondazione.


Il bilancio d'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 10 Emanazione di regolamenti**

Per l'organizzazione della Fondazione e per regolare l'attività il Consiglio di Fondazione potrà emanare dei Regolamenti.

### **Art. 11 Autorità di vigilanza**

Per il Consiglio di Fondazione:



La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente autorità designata dal Cantone Ticino.

### **Art. 12 Bilancio annuale**

Il bilancio della Fondazione e la gestione patrimoniale saranno approvati dal Consiglio di Fondazione e trasmessi all'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Dopo l'approvazione ne sarà trasmessa una copia al Municipio di Mendrisio.

### **Art. 13 Modifica dello Statuto della Fondazione**

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione, a inoltrare all'autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Codice Civile.

### **Art. 14 Scioglimento della Fondazione**

Nel caso in cui non fosse più possibile perseguire lo scopo sociale, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità o a scopo pubblico ed a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale.

Considerato come la Fondazione è stata costituita da parte del Comune di Mendrisio a seguito del lascito di Paolo Torriani, al Comune di Mendrisio toccherà l'opzione prioritaria di riacquisirne il patrimonio.

L'istituzione che ritirerà i beni della Fondazione dovrà onorare gli impegni già assunti e garantire il perseguimento dell'attività nel settore delle problematiche minorili.

### **Art. 15**

Per quanto non disposto nei presenti statuti valgono le norme del Codice Civile Svizzero.

Per il Consiglio di Fondazione:



Mendrisio, 16 febbraio 1971  
Mendrisio, 2 ottobre 1997  
Mendrisio, 20 luglio 1998  
Mendrisio, novembre 2004  
Mendrisio, 13 giugno 2007  
Mendrisio, 4 giugno 2014  
Mendrisio, 13 febbraio 2015  
Mendrisio, 2 settembre 2015

Per il Consiglio di Fondazione:

Il Presidente:

Avv. Alessandro Guglielmetti

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alessandro Guglielmetti', written in a cursive style.

Il Vice-Presidente:

Fabrizio Molteni

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fabrizio Molteni', written in a cursive style.